



**COMUNE DI GAVARDO**  
Provincia di Brescia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N° 29 del 21/08/2019**

**OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO – INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETA’  
DA INCLUDERE NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)  
“COMUNE DI GAVARDO” E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO –  
AGGIORNAMENTO.**

Il giorno **ventuno Agosto duemiladiciannove**, alle ore **15:30**, si riunisce la Giunta Comunale.

Sono presenti:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	Assenza
COMAGLIO DAVIDE	SINDACO	X	
SCALMANA OMBRETTA	Assessore	X	
MANELLI CATERINA	Assessore	X	
BETTINZOLI ANGELO	Assessore	X	
GHIDINELLI FABRIZIO	Assessore		X
PERANI EMANUEL	Assessore	X	

PRESENTI: 5

ASSENTI: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott.ssa Annalisa Lo Parco, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera a) del TUEL].

Visto il numero di presenti, il Sindaco Arch. Davide Comaglio dichiara aperta la seduta per l'esame dell'oggetto di cui sopra.

**OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO – INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETA' DA INCLUDERE NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) “COMUNE DI GAVARDO” E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO – AGGIORNAMENTO.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**richiamati:**

- i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.;

**premesse che:**

- con il D.Lgs. 126/2014 sono state apportate modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 118/2011, nonché al D.Lgs. 267/2000 e, di conseguenza, tutti gli enti territoriali si conformano ai principi del novellato D.Lgs. 118/2011 che prevedono, tra l'altro, l'adozione del bilancio consolidato (artt. 11 bis – 11 quinquies e relativo allegato 4.4 ad oggetto “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”);
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del 5 dicembre 2018 è stato aggiornato il gruppo amministrazione del Comune di Gavardo ed il perimetro di consolidamento;

**considerato che, in sintesi la suindicata normativa prevede che:**

- con decorrenza dall'esercizio finanziario 2016 il Comune è tenuto alla redazione del bilancio consolidato con i propri organismi strumentali, enti strumentali partecipati o controllati, aziende e società controllate o partecipate, che costituiscono il Gruppo Amministrazione Pubblica “Comune di Gavardo”;
- al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti gli enti strumentali, le aziende e le società che compongono il “Gruppo Amministrazione Pubblica” e gli enti strumentali, le aziende e le società da comprendere nel bilancio consolidato;
- i due elenchi sono oggetto di approvazione e di aggiornamento da parte della Giunta Comunale (punto 3.1 del principio contabile n. 4);
- l'elenco degli enti strumentali e delle società facenti parte del “Gruppo Amministrazione Pubblica” è trasmesso a ciascuno degli enti e società compresi nel bilancio consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere, con esattezza, l'area di consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo stesso;

- l'amministrazione pubblica capogruppo, inoltre, impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;
- ai sensi della art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 gli enti territoriali adottano lo schema di bilancio consolidato, costituito dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato e dalla nota integrativa, corredato dal parere del Revisore Unico dei Conti;

**ravvisato** che, sulla base delle disposizioni sopra richiamate sono da ricomprendere nel gruppo dell'amministrazione pubblica gli enti strumentali controllati e partecipati, le società controllate e le società partecipate a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali;

**visto** che:

- ai fini della determinazione del perimetro di consolidamento occorre verificare le modalità di affidamento del servizio e, inoltre ai sensi del punto 3.1 del principio contabile n. 4.4, possono non essere inseriti nell'elenco gli enti/società nei casi di "irrilevanza", ovvero quando il bilancio di un componente del gruppo presenta, per i seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
  - totale dell'attivo;
  - patrimonio netto;
  - totale ricavi caratteristici

**dato atto** che con DM 11 agosto 2017 sono state apportate modifiche al punto 3.1 del principio contabile 4.4 che avranno decorrenza dal 2019 con riferimento all'esercizio 2018 e precisamente:

- l'irrilevanza dei bilanci dei componenti del gruppo è ricondotta alla minore soglia del 3% rispetto ai corrispondenti parametri dell'amministrazione capogruppo;
- la valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo;
- a decorrere dal 2018 la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento;

**tenuto** conto che nel, nel caso del Comune di Gavardo, i parametri relativi al Conto Economico ed allo Stato Patrimoniale dell'esercizio 2017, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 23 aprile 2018, ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza, sono i seguenti:

<b>Comune di Gavardo</b>		
<b>Voce</b>	<b>Dati Comune 31/12/2017</b>	<b>3% soglia di irrilevanza</b>
Patrimonio Attivo	31.185.684,47	935.570,53
Patrimonio Netto	12.081.602,92	362.448,09
Ricavi	8.171.730,67	245.151,92

**dato atto** che ad uno specifico quesito di Anci, la Commissione Arconet in data 9 agosto 2019 ha evidenziato che per le Fondazioni (ex Ipab) in forza della previsione normativa dell'art. 11 sexies del D.L. 135/2018, convertito in Legge 12 del 11 febbraio 2019 "la nomina degli amministratori da parte della Pubblica Amministrazione di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza e non si configura, quindi, come mandato fiduciario con rappresentanza, sicchè è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo dell'ente pubblico";

per completezza si allega quesito e risposta :

#### ***Quesito***

*Il principio contabile applicato 4/4 concernente il bilancio consolidato, prevede che costituiscono, tra gli altri, il gruppo amministrazione pubblica gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha, nell'ambito dei requisiti previsti, "il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda".*

*A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni. Tra queste associazioni e fondazioni di diritto privato rientrano le ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.*

*Nel D.L. 135/2018 (Decreto semplificazioni) è stato inserito, in sede di conversione, l'art. 11-sexies (Disposizioni urgenti in materia di enti del Terzo settore) il quale prevede che all'art. 4, c. 3 D.Lgs. 112/2017 e all'art. 4, c. 2 D.Lgs. 117/2017 venga aggiunta una norma interpretativa sull'esclusione delle associazioni e fondazioni di diritto privato ex Ipab dall'ambito di applicazione della norma, in quanto la nomina degli amministratori da parte della Pubblica Amministrazione di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della*

rappresentanza della cittadinanza e non si configura, quindi, come mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo dell'ente pubblico.

Si chiede se, alla luce delle sopra menzionate modifiche apportate alla disciplina del Codice del Terzo settore siano pertanto da escludere dal Gruppo amministrazione pubblica le ex Ipab, in quanto il potere di nomina dei componenti dell'organo di governo, per espressa previsione normativa, esclude il controllo dell'ente pubblico.

### **Risposta Arconet**

In risposta al vostro quesito si prende atto che, in forza della previsione normativa dell'art. 11 sexies del D.L. 135/2018, convertito in Legge 12 dell'11 febbraio 2019, per le Fondazioni ex Ipab (derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207) “la nomina degli amministratori da parte della Pubblica Amministrazione di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza e non si configura, quindi, come mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo dell'ente pubblico.”

Ciò premesso permane un multistrato normativo che richiede, al fine di verificare se una ex Ipab deve essere inclusa o meno nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), l'attento esame dell'atto costitutivo e dello statuto al fine di verificare se, fermo rimanendo che la nomina degli amministratori da parte della Pubblica Amministrazione non si configura quale controllo pubblico per le fondazioni ex IPAB facenti parte del terzo settore, sussista almeno una delle altre condizioni previste dalla disciplina di cui al d.lgs. n. 118 del 2011 e successive correzioni e integrazioni (ad esempio l'obbligo di ripianare i disavanzi).

**ritenuto per quanto sopra di confermare:**

- l'elenco del Gruppo Amministrazione Pubblica del “Comune di Gavardo” modificando la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 5 del 5 dicembre 2018 (vengono tolte le Fondazioni che hanno gli stessi requisiti) come da seguente prospetto:

<b>GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) - COMUNE DI GAVARDO</b>					
<b>Gruppo Comune di Gavardo</b>	<b>Quota partecipazione Comune</b>	<b>referimenti</b>	<b>Classificazione</b>	<b>Consolidamento (SI/NO)</b>	<b>Considerazioni di rilevanza</b>
Gavardo Servizi srl	100%	art. 11-ater c. 1 D.Lgs. 118/2011	società controllata	SI	Rientra in quanto società controllata
Fondazione Piero Simoni	-	art. 11-ter c. 1 lett. B) D.Lgs.	ente strumentale controllato	NO	Irrilevante ai fini del consolidamento
Consorzio Idroelettrico del Mulino di Gavardo	50%	art. 11-ter c. 2 D.Lgs. 118/2011	ente strumentale partecipato	NO	Irrilevante ai fini del consolidamento
Scuola Materna Parrocchiale di Soprazocco	-	art. 11-ter c. 2 D.Lgs. 118/2011	ente strumentale partecipato	NO	Non rientra in quanto non ha maggioranza voti né obblighi di ripiano perdite ed inoltre irrilevante ai fini del consolidamento
Asilo Infantile Regina Elena	-	art. 11-ter c. 2 D.Lgs. 118/2011	ente strumentale partecipato	NO	Non rientra in quanto non ha maggioranza voti né obblighi di ripiano perdite ed inoltre irrilevante ai fini del consolidamento
Secoval srl	5,76%	art. 11-ter c. 5 D.Lgs. 118/2011	società partecipata	NO	Irrilevante ai fini del consolidamento
Sae Valle Sabbia srl	0,89%	art. 11-ter c. 5 D.Lgs. 118/2011	società partecipata	NO	Irrilevante ai fini del consolidamento

- l'elenco degli organismi, degli enti e delle società incluse nel perimetro di consolidamento, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato riferito all'esercizio 2018:

PARAMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31.12.2017					
Gruppo Comune di Gavardo	Quota partecipazione Comune	riferimenti	Classificazione	Consolidamento (SI/NO)	Considerazioni di rilevanza
Gavardo Servizi srl	100%	art. 11-quater c. 1 D.Lgs. 118/2011	società controllata	SI	Rientra in quanto società controllata al 100%

**rilevato** che, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 118/2011 e del c. 8 dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui fa riferimento;

**accertato** che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 TUEL);

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli

### DELIBERA

- 1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di individuare il seguente elenco di enti e società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica "Comune di Gavardo":
  - Gavardo Servizi srl;
  - Fondazione Piero Simoni;
  - Consorzio Idroelettrico del Mulino di Gavardo;
  - Scuola Materna Parrocchiale di Soprazocco;
  - Asilo Infantile Regina Elena;
  - Secoval srl;
  - Sae Valle Sabbia srl.
- 3) di individuare i seguenti enti e società, componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica "Comune di Gavardo", da comprendere nel perimetro di consolidamento (bilancio consolidato):
  - Gavardo Servizi srl;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento ha validità a decorrere dal bilancio consolidato 2018 e per gli anni successivi, salvo modifiche dell'assetto delle partecipazioni e/o delle specifiche norme in materia;

- 5) di demandare l'esecuzione degli atti conseguenti il presente provvedimento al responsabile dell'area economico finanziaria;
- 6) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 TUEL).

Inoltre, la Giunta Comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento:

**DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione (articolo 134 comma 4 del TUEL).

Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale.

II SINDACO  
Atto Firmato Digitalmente  
Arch. Davide Comaglio

II SEGRETARIO COMUNALE  
Atto Firmato Digitalmente  
Dott.ssa Annalisa Lo Parco

---